

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Perizia di parte: quale valore probatorio?

La perizia di parte prodotta in giudizio costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe natura meramente esplorativa.

NDR: in argomento Cass. 6 agosto 2015 n. 16552 e [S.U. 3 giugno 2013 n. 13902](#).

Tribunale di Roma, sentenza del 19.11.2019 n. 22243

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, TTT ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, *omissis*, al fine di contestare alcuni profili di illegittimità del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso per la complessiva somma di 1.023.400,00, da restituirsì in 180 rate mensili a decorrere dal 31.12.2007, stipulato *omissis*. In particolare, parte attrice ha dedotto l'usurarietà del mutuo de quo,

attesa la pattuizione a vario titolo di interessi che, sommati tra loro, comporterebbero il superamento del tasso soglia anti-usura, nonché l'usurarietà degli interessi di mora e la non corrispondenza tra ISC pattuito e TAEG effettivo. A sostegno delle proprie allegazioni e richieste, l'attore ha allegato all'atto di citazione una perizia tecnica di parte (doc. n. 4). Ha quindi chiesto di accertare che il tasso effettivo degli interessi di mora pattuito e/o applicato nel contratto de quo superi il TSU per il periodo di riferimento trimestrale e, per l'effetto, di dichiarare ex art. 1815 c. II c.p.c., la gratuità del contratto di mutuo in questione e condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. In via subordinata, ha chiesto di accertare l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo, rideterminando i conteggi relativi al piano di ammortamento. In via istruttoria, ha chiesto di disporsi CTU contabile.

Si è costituita in giudizio UU S.p.A. che ha resistito alle avverse pretese e ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice sia di merito che istruttorie, in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza di prima comparizione del 1.03.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., e la causa è stata rinviata per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. All'udienza del 5.07.2018, ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rigettata la richiesta di parte attrice di CTU ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.07.2019, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, vanno respinte per i motivi che seguono.

La prima doglianza sollevata da TTT concerne l'asserita usurarietà degli interessi a vario titolo pattuito, nonché di quelli moratori di per sé considerati, con conseguente gratuità del contratto di mutuo de quo e l'obbligo di restituzione da parte della Banca degli interessi non dovuti.

Con riferimento alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo de quo, non è innanzitutto condivisibile la tesi di parte attrice che basa l'usurarietà degli interessi pattuiti sulla sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: argomento sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e, di conseguenza, di gratuità del mutuo azionato. Infatti, in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono, con la conseguenza che non si applicano mai contemporaneamente (cfr. sul punto Cass., 26286/2019).

Una tale sommatoria non si verifica nemmeno in considerazione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate, quindi anche sulla quota interessi delle rate scadute e non pagate. Tale clausola anatocistica, che comunque non costituisce una sommatoria di tassi di interesse, risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR *omissis*. Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi, né determina la sommatoria dei due tassi di interesse, la cui applicazione resta sempre alternativa.

Ciò premesso, la verifica tesa a determinare se i tassi di interesse pattuiti e applicati al contratto di mutuo siano usurari o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, dovrebbe coinvolgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori. *Omissis*.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori, appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse di mora soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e agli oneri connessi all'erogazione del credito. Anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori. *Omissis*

Per cui, la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora andrà effettuata raffrontandolo con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, e poi aumentato della metà.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in questione (doc. n.1 parte attrice) si rileva innanzitutto che il tasso degli interessi corrispettivi è stato pattuito nella misura fissa del 5,20 % con ISC dichiarato pari al 5,417%, quindi al di sotto della soglia anti-usura del 9,09 %; parametro all'epoca vigente, calcolato maggiorando del 50% il TEGM del 6,06 % rilevato per il trimestre settembre-dicembre 2007 in relazione ai mutui ipotecari a tasso fisso. Anche l'assunto secondo il quale il TEG (tasso effettivo globale) sarebbe superiore a quello dichiarato nel contratto come ISC/TAEG, una volta computate le spese, le commissioni e ogni altra remunerazione, non appare supportato da valide argomentazioni tecnico-giuridiche, posto che, a fronte di un ISC/TAEG dichiarato del 5,417%, il perito di parte ne avrebbe calcolato uno effettivo del 5,431%, comunque inferiore al TSU del 6,69%.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, va innanzitutto rilevata la carenza di legittimazione dell'attore a sollevare tale doglianza dal momento neppure è stata dedotta la circostanza che alcune rate del mutuo sono state pagate oltre i termini pattuiti, con conseguente applicazione degli interessi di mora da parte della Banca.

Ciò anche in considerazione del fatto che a seguito di un eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, l'effetto che ne deriverebbe sarebbe quello della nullità della sola clausola di pattuizione di tali interessi e non anche quella della nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi,

ragione per cui, nella fattispecie, non potrebbe comunque applicarsi la previsione della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., come richiesto da parte attrice. Al riguardo, infatti, troverebbe applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale "l'art. 1815, co. 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia" (Cassazione Civile, Sez. I, 15 settembre 2017, n. 21470).

Difatti, il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collocano entro i limiti dell'accordato, sicché l'usura originaria del tasso di interesse per il c.d. extra fido non determina (anche) la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia. Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., quindi, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, senza investire le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi non siano che usurari.

Ad ogni modo, quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, si rileva che nel medesimo contratto di mutuo è stato pattuito aumentando di 2 punti il tasso contrattuale vigente e, quindi, al momento della conclusione del contratto era pari a 7,20 %, pertanto anch'esso inferiore non solo al TSU del 12,24 % per il periodo di riferimento, calcolato con la maggiorazione dei 2,1 punti percentuali di cui si è innanzi trattato, ma anche al TSU del 9,09 % calcolato senza la predetta maggiorazione.

Va poi osservato che, ai fini del superamento del TSU da parte degli interessi di mora, non può essere preso in considerazione il parametro costituito dal tasso di mora effettivo (cd. TEMO) elaborato dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione e il successivo confronto, in termini percentuali, dell'importo degli interessi di mora così ottenuto con la quota capitale della rata ipoteticamente scaduta e non pagata. Neppure può essere presa in considerazione, in relazione agli interessi di mora, l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, ai fini del ricalcolo del tasso annuo effettivo nominale di mora (c.d. TANMO).

Ne consegue che, i risultati esposti e le conclusioni raggiunte dalla perizia di parte rappresentano il risultato di un calcolo arbitrario che non tiene in alcun conto la metodologia e le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEGM relativo agli interessi corrispettivi. Infatti, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e, a tal fine, la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Secondo la giurisprudenza, difatti, "le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal D.M. 23 settembre 1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma, c.p." (Trib. Milano, 21-10-2014).

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM ed utilizzate nei suddetti decreti ministeriali di rilevazione, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi - come innanzi detto - su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Per le ragioni innanzi esposte, la domanda di parte attrice sull'asserita usurarietà del contratto di mutuo per cui è causa deve essere rigettata.

Parimenti è infondata la doglianza che riposa sul presunto scostamento dell'ISC/TAEG dichiarato nel mutuo per cui è causa (doc. n. 1 fasc. parte attrice) con quello effettivo calcolato nella perizia di parte

(doc. n. 4 fasc. parte attrice) e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB.

In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vige, e vige, una distinta disciplina.

Omissis Alla stregua del quadro normativo innanzi delineato, e tenuto conto della disciplina vigente *ratione temporis*, va affermato che la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

A tal fine, il Giudicante rileva che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.

Neppure può ritenersi che l'ISC rientri nella nozione di "prezzo" che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.

Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l'ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.

Conseguentemente, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.

Ne discende allora che, l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.

Per la stessa ragione non può trovare applicazione l'art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti sono tutti indicati per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.

Sotto altro profilo, pur trattandosi di contratti stipulati con un consumatore, nemmeno può trovare astratta applicazione al caso in esame la nullità della clausola prevista dall'art. 125 - bis TUB. Difatti, l'art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto "finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro", nonché i "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni".

Nel caso di specie, infatti, il contratto di mutuo fondiario de quo prevedeva l'erogazione di euro 1.023.400,00 da restituire in 180 rate mensili, con una garanzia ipotecaria valida per l'intera durata del mutuo.

È evidente, allora, che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).

Al riguardo, è noto che le SS.UU., tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, comma 1, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti ("Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa"), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07). Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG, la cui violazione in termini rilevanti potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.

Inoltre, neppure l'assunto di parte attrice, secondo cui l'ISC del 5,417% indicato nel contratto dell'08.07.2009 (rectius 29.11.2007) non corrisponderebbe a quello effettivo del 5,431%, come ricalcolato dal perito di parte (doc. n. 4), può ritenersi definitivamente accertato, in quanto trova quale unico supporto nella perizia di parte della cui attendibilità si ha serio motivo di dubitare, attesa la scarsa comprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati, tanto da non potersi evincere in maniera immediata come si perviene alla percentuale del 5,431% e se è stata correttamente utilizzata la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Infatti, il perito di parte si limita esclusivamente a fornire un ricalcolo del TAEG maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto per cui è causa computando asserite spese e commissioni, senza fornire, però, le necessarie specifiche indicazioni in ordine al metodo utilizzato, conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia.

Conseguentemente, neppure sotto tale profilo la perizia di parte suffraga le affermazioni ivi contenute, sicché anche in questo caso risulta idonea a sostenere le deduzioni di parte attrice che, pertanto, non meritano accoglimento.

In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, le domande proposte da parte attrice risultano infondate e, dunque, vanno rigettate. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande proposte da TTT. nei confronti di UN S.p.A., in relazione al contratto di mutuo fondiario *omissis*; condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro *omissis* per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVAPROSPETTIVA.COM